

**CONTRATTO DI INGRESSO ALLA UNITA' DI OFFERTA  
RSA FONDAZIONE CASA DEL CIECO MONS. EDOARDO GILARDI ETS  
CIVATE (LC)**

(ai sensi della DGR 1185 del 20-12-2013 e s.m.e.i.)

Tra la Fondazione Casa del Cieco Mons. Edoardo Gilardi ETS, con sede legale in via N. Sauro, 5, 23862 Civate (LC), C.F. 02340430152 P.IVA 02051000137 di seguito denominata "Ente gestore", rappresentata dal suo Presidente Lisi Franco, nato a ROCCA SAN CASCIANO (FO) il 05.07.1963 e residente a MILANO (LC), Via Marghera, 53 C.F.: LSIFNC63L05H437J

e il/la sig./ra

Cognome e nome .....

nato/a a ..... il ..... C.F. ....

residente a ..... (.....)

in Via ....., n° ... di seguito denominato "Assistito"

ovvero il/la sig./ra

**REFERENTE – AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO – FAMILIARE - TUTORE (OBBLIGATORIO)**

Cognome e nome .....

nato/a a ..... il ..... C.F. ....

residente a ..... (.....)

in Via ....., n° ... tel. ....

Grado di parentela o carica pubblica ricoperta .....

(Se amministratore di sostegno citare i riferimenti del decreto del Giudice Tutelare ovvero luogo, data, n°).....

**INTESTAZIONE DELLE FATTURE**

Cognome e nome .....

nato/a a ..... il ..... C.F. ....

residente a ..... (.....)

in Via ....., n° ... Quota mensile \_\_\_\_\_

Cognome e nome .....

nato/a a ..... il ..... C.F. ....

residente a ..... (.....)

in Via ....., n° ... Quota mensile \_\_\_\_\_

Premesso che:

- l'Assistito, a seguito della domanda di ingresso a suo tempo presentata, aveva manifestato il desiderio di essere ricoverato in questa struttura e, terminato il necessario periodo di attesa per il rispetto delle priorità di ingresso da parte di altri assistiti presenti in lista di attesa e delle priorità previste dallo statuto dell'Ente gestore o definiti a livello locale, ora ha la possibilità di essere accolto;
- l'Assistito, avvisato della disponibilità di un posto letto accreditato e messo a contratto, ha accettato la collocazione proposta dall'Ente gestore, consapevole che la collocazione in questa o quella camera potrà essere variata per esigenze dell'Ente o per esigenze dell'Assistito stesso, previa verifica della fattibilità, della plausibilità e della tempistica che sono a discrezione esclusiva dell'Ente Gestore;
- l'Assistito è informato del fatto che l'Ente gestore ha conseguito l'autorizzazione definitiva al funzionamento, avendo terminato nel corso del 2009 l'adeguamento strutturale e normativo di tutti gli ambienti, per cui ogni ambiente rispetta i dettami stabiliti dalla normativa a quell'epoca e la struttura viene mantenuta a norma;
- nella fase preliminare all'ingresso l'Assistito e la sua famiglia sono stati informati sulle prestazioni offerte, sulle condizioni per accedervi, sulla possibilità di accedere ad altre unità d'offerta accreditate in ragione dei bisogni personali di assistenza espressi e nei limiti delle informazioni ricavabili dal sistema informativo regionale, sulle modalità per esprimere il consenso informato, sulle rette praticate e sulle modalità per accedere a forme di integrazione economica o ad altri benefici, sulla possibilità di chiedere l'intervento del difensore civico in tutti i casi in cui sia negata o limitata la fruibilità delle prestazioni nonché per ogni eventuale necessità, della possibilità di accedere all'Ufficio di Relazioni con il Pubblico e all'Ufficio di Pubblica Tutela dell'ASL competente (ora ATS). Oltre a tali spiegazioni ha ricevuto copia della Carta dei Servizi con i relativi allegati ed è stato informato dell'obbligo normativo di sottoscrivere un contratto e che nulla è dovuto all'Ente in caso di mancato o ritardato ingresso;

Si stipula quanto segue:

Art. 1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto

Art. 2. Oggetto e durata del contratto

A fronte della documentazione sanitaria e sociale acquisita e della documentazione inerente la verifica della situazione economica del soggetto beneficiario, nonché delle informazioni fornite dai parenti e/o dall'ospite, l'ente gestore dichiara la disponibilità a prendere in carico dalla data di sottoscrizione del contratto l'assistito e ad erogare appropriate prestazioni in cambio dell'impegno da parte dell'assistito contraente al pagamento del retta. Il contratto si intende a tempo indeterminato, fatte salve le clausole che contemplano la possibilità di recesso o di risoluzione dello stesso, elencate negli articoli successivi o per cambiamenti della normativa, che potranno portare ad una nuova stesura e sottoscrizione del contratto.

Art. 3. Prestazioni a carico dell'Ente gestore e modalità di erogazione delle prestazioni/servizi.

Sono a carico dell'Ente Gestore: Vitto, Alloggio, Riscaldamento, Lavanderia (Escluso Lavasecco), Lenzuola, Federe, Coperte, Materassi, Assistenza Infermieristica con presenza nell'Ente sulle 24 ore, Prestazioni Fisioterapiche (ove richiesto dal medico), Assistenza per le attività quotidiane e Vigilanza Notturna, Animazione, eventuale fornitura di Pannoloni, Assistenza Medica e Farmaceutica di base, la stipula e mantenimento di polizza assicurativa per Responsabilità Civile per coprire eventuali danni cagionati all'ospite, compresi anche i danni involontariamente cagionati in conseguenza di un fatto accidentale e/o imputabile a negligenza, imprudenza o imperizia (tale polizza esonera la ASL - ora ATS - e non deve prevedere franchigie opponibili ai terzi danneggiati).

La Fondazione è responsabile della custodia dei beni e oggetti personali dell'Ospite, ai sensi degli articoli 1783–1786 del codice civile, anche in assenza di specifica richiesta.

L'Ospite, o il suo rappresentante legale, è tenuto a consegnare al momento dell'ingresso gli oggetti di valore o le somme di denaro che desidera vengano custoditi, affinché ne venga redatto verbale di consegna e deposito.

La Fondazione non risponde della perdita o del danneggiamento di beni che non siano stati consegnati in custodia secondo la procedura sopra indicata.

Sono inoltre a carico dell'Ente gestore: rispetto della privacy (riservatezza); rispetto dei protocolli assunti; rispetto di quanto dichiarato nella carta dei servizi; costituzione e tenuta della documentazione sanitaria e sociosanitaria; rilascio della certificazione delle rette ai fini fiscali nelle forme stabilite dagli Enti preposti; comunicazione al Comune di residenza dell'ingresso dell'assistito in RSA; presa in carico dell'Assistito in maniera personalizzata e continuativa, coinvolgendolo nella formulazione dei relativi progetti di assistenza, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Regione o dall'ASL (ora ATS); redazione del Piano di Assistenza Individualizzato (PAI) partecipato o condiviso con l'Assistito o gli aventi causa anche al fine di armonizzare le esigenze del servizio ed il rispetto delle abitudini dell'ospite; somministrazione alle scadenze prefissate dei questionari di soddisfazione degli utenti e dei famigliari siano essi predisposti dall'Ente o dalla ASL (ora ATS), con pubblicizzazione dei risultati; applicazione di un sistema di miglioramento della qualità; consegna di una valutazione globale, scritta del proprio stato di bisogno; favoreggiamento della presenza dei parenti e costante informazione sulla condizione degli assistiti e sulla assistenza nel rispetto delle norme in materia di tutela della privacy; aggiornamento e distribuzione della carta dei servizi; tenuta di una contabilità analitica nei termini stabiliti dalla Regione; applicazione di un sistema di controllo di gestione con metodi di valutazione dei risultati; adozione del codice etico; obbligo di segnalazione al competente ufficio dell'ASL (ora ATS) sulle condizioni psico-fisiche dell'Assistito qualora si rinvenga la necessità della nomina di un tutore o di un amministratore di sostegno, che andrà comunque richiesto da parte dell'ospite o parenti al Giudice Tutelare; rispetto di tutte quelle norme nazionali o regionali che in corso di contratto si applicheranno alle RSA (tali norme saranno inserite di diritto nel contratto anche in sostituzione di clausole difformi in esso presenti).

Art. 4 Prestazioni a carico dell'Assistito

Sono a carico dell'Assistito:

- €. 200.00 una tantum per spese di presa in carico successive al ricovero;

- il pagamento della retta mensile di soggiorno stabilita dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente Gestore per la sua condizione. L'Assistito è consapevole che utilizzando lo strumento Scheda di Osservazione Intermedia di Assistenza – SOSIA- viene inserito in una delle 8 classi di fragilità previste dalla Regione Lombardia. La Regione Lombardia ha deciso che questo sistema verrà sostituito dal sistema VAOR, validato scientificamente a livello nazionale, che “fa emergere in modo chiaro e completo, evidenziando anche le aree a rischio, i bisogni della persona consentendo la formulazione dei piani di assistenza individuali”. L'Assistito così classificato nella modalità di classificazione in uso, deve riconoscere all'Ente la retta giornaliera corrispondente al suo stato di fragilità, che viene definito almeno in modo approssimativo sulle indicazioni fornite al momento della presa in carico, come stabilito dalle norme Regionali. Per modificazioni della fragilità nel tempo (che siano assestate da almeno da 15 giorni) o a fronte della definizione più precisa dello stato di fragilità nei primi giorni di ricovero, o in seguito a rivalutazione dopo un evento acuto, anche la retta andrà adeguata alla nuova situazione. L'elenco delle rette giornaliere è quello in vigore nell'Ente, allegato alla Carta dei Servizi e trasmesso ai referenti per i pagamenti, oltre che pubblicato sul portale dell'Ente, [www.casadelcieco.org](http://www.casadelcieco.org). L'Assistito accetta fin d'ora le rette stabilite dall'Ente (in alternativa potrà risolvere il contratto se la permanenza risultasse per lui troppo onerosa). La retta va versata nelle forme stabilite dall'Ente, ovvero bonifico bancario o assegno non trasferibile, entro il giorno 5 di ogni mese per il mese stesso (in questo modo l'Ente rinuncia a richiedere depositi o cauzioni);
- il necessario per Igiene Personale ed Asciugamani;
- tutte le spese personali non comprese nell'art.3 (in modo esemplificativo e non esaustivo: Lavasecco, Sigarette, Telefono, Spese Postali, Abbonamenti a Giornali o Quotidiani, Pratiche Odontoiatriche, Spese funebri, ecc...). Per tali voci non è possibile quantificare i costi a carico dell'ospite dipendendo questi dalla sua iniziativa;
- Caffè e bevande in genere oltre quelle già fornite ai pasti, Parrucchiere, Callista. Le tariffe per questi servizi, non gestite dall'Ente, sono esposte in loco e possono subire variazioni nel tempo. L'Ente si adopera a far sì che si tratti ove possibile di tariffe agevolate rispetto al mercato.
- Viaggi in Autoambulanza. L'Ente si adopera attraverso convenzioni a far sì che si tratti ove possibile di tariffe agevolate rispetto al mercato se si utilizzano gli Enti convenzionati.

Ai fini del pagamento della retta il giorno di ingresso viene conteggiato, mentre non viene conteggiato l'ultimo giorno. Nulla è dovuto finché l'ospite non viene accolto.

L'Assistito si obbliga inoltre:

- a consegnare all'Ente in fotocopia i seguenti documenti: Carta d'identità, Codice Fiscale, Libretto sanitario ed esenzioni, riconoscimenti di invalidità, tutti i dati e la documentazione che verranno richiesti, ed in particolare i nominativi e indirizzi completi dei parenti, gli esiti di esami ematici e strumentali e delle visite specialistiche effettuate recentemente, altre notizie anagrafiche (numero e

generalità dei figli, con indicazione della loro residenza, stato civile, ecc....), altre notizie sulle abitudini di vita.

- a sottostare ad un periodo di prova di trenta giorni per verificare la compatibilità reciproca ed il possesso da parte dell'Assistito, delle caratteristiche e le condizioni di bisogno previste per il tipo di unità d'offerta gestito, oltre alle effettive condizioni caratteriali e psichiche. Durante questo periodo ognuna delle parti può recedere dal contratto senza obbligo di fornire spiegazioni. L'Ente si riserva ogni decisione circa eventuali dimissioni anche dopo un periodo di prova favorevole, per motivi che possono essere già citati nel regolamento o non contemplati in esso, la cui gravità è stabilita dall'Ente (tra i quali anche quello del mancato rispetto degli obblighi economici di cui all'art. 5, previa attivazione di rientro a domicilio in forma assistita da Comune ed ASL - ora ATS e ASST);
- a nulla opporre circa eventuali dimissioni disposte dalla Direzione dell'Ente, su motivata segnalazione del Medico di fiducia dell'Ente;
- a rispettare ed osservare il presente contratto e tutte le norme statutarie e regolamentari in vigore nell'Ente;
- ad accettare il trasferimento in altri reparti o camere qualora l'Ente ne ravvisi la necessità o vengano a mutare le sue condizioni psicofisiche;
- ad accettare il trasferimento presso le competenti strutture ospedaliere in caso di malattia acuta;
- ad accollarsi le spese per eventuali ricoveri in strutture diverse da quelle accreditate dal Servizio Sanitario Nazionale o per pratiche odontoiatriche;
- a comunicare tempestivamente all'Ente gestore eventuali variazioni riguardanti le persone di riferimento o sostegno (es. amministratore di sostegno);
- a non tenere con sé somme di denaro o preziosi ma a depositarle presso l'amministrazione dell'Ente gestore pena la non responsabilità dello stesso in caso di furti, sparizioni, mancanze;
- a costituire un piccolo fondo presso l'Ente per le piccole spese personali (ad es. 50 - 100 euro) e a ricostituirlo in caso di azzeramento;
- a stabilire fin da subito chi sarà l'intestatario (o gli intestatari) delle fatture e fornire all'Ente tutti i dati per la fatturazione, in quanto le norme fiscali stabiliscono termini e modalità per scaricare fiscalmente le spese sanitarie sostenute per il ricovero in RSA;
- a rispettare e non danneggiare i beni di proprietà dell'Ente gestore, pena risarcimento dei danni;
- ad attenersi al regolamento interno dell'Ente allegato alla Carta dei Servizi.

#### Art. 4 bis Obbligo di pagamento e vincolo di solidarietà

Il coniuge e/o i figli dell'assistito si impegnano espressamente a garantire il pagamento della retta dovuta per il soggiorno presso la struttura e si obbligano in via solidale con l'assistito al pagamento di tutte le somme dovute a qualsiasi titolo nei confronti dell'Ente, rinunciando espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944, comma 2, c.c.

#### Art. 5 Opportunità o vincoli per l'Assistito

L'Assistito potrà:

- ricevere visite di parenti, conoscenti, volontari, ministri del culto nel rispetto dei protocolli vigenti nell'Ente, negli orari previsti dalla Regione Lombardia, che attualmente sono libere dalle 8,00 alle 20,00 e regolamentate (vanno approvate dalla Direzione dell'Ente) dalle 20,00 alle 8,00. Questo non comporta il libero accesso degli stessi ai reparti e alle camere, anche per il rispetto degli altri ospiti assistiti e per non intralciare i lavoratori. Pertanto l'Assistito potrà incontrarsi nei luoghi a questo scopo riservati dall'Ente gestore, dopo che i visitatori si saranno annunciati.
- installare apparecchi radio - televisivi in camera solo dopo formale approvazione della Direzione dell'Ente e solo se questo non reca disturbo a compagni o vicini di camera. In caso di reiterato reclamo e nel caso di non risoluzione dei problemi (adozione di cuffie o variazioni orari o altro) l'ospite sarà tenuto a rimuovere l'apparecchio. Ogni prestazione TV a pagamento (es. Canone o abbonamenti vari) è a carico dell'Assistito.
- portare con sé oggetti anche di arredo (ad es. quadri, portafoto,...) a lui cari nel limite di quello che mantiene caratteristiche di sicurezza per l'Ente gestore. Pertanto ogni oggetto andrà sottoposto alla preventiva decisione da parte della Direzione dell'Ente.
- chiedere spiegazioni o informazioni in merito al suo ricovero ed al suo stato di salute riconoscendo però le diverse professionalità e responsabilità.
- uscire per una visita in famiglia o per una scampagnata, previa segnalazione alla Direzione dell'Ente facendo sottoscrivere apposita dichiarazione a chi lo preleva dalla RSA
- prenotare a sue spese periodi di vacanza tenendo presente quanto descritto all'art. 6.
- rivolgersi al difensore civico per far valere i suoi diritti.

L'Assistito non potrà:

- pretendere di essere l'unico e/o il primo ad essere assistito, nel rispetto degli altri Assistiti e della programmazione del reparto;
- captare tutte le attenzioni del personale impedendo a questo di svolgere il suo lavoro, trattenendolo troppo a lungo;
- intervenire sulle scelte sanitario/assistenziali di reparto in merito ad altri ospiti;
- lavare da sé indumenti e/o stenderli alle finestre o altrove;
- gestire in proprio i farmaci salvo deroga scritta del Medico Responsabile
- introdurre nell'Ente né usare apparecchi pericolosi (stufe elettriche, ferri da stiro, coperte termiche, fornelli elettrici o a gas);
- richiedere che vengano celebrati atti di culto diversi da quello cattolico all'interno dell'Ente, in forma pubblica.

#### Art. 6 Detrazioni dalla retta per assenze

Per qualsiasi tipo di assenza, all'ospite non verrà applicata nessuna detrazione, in quanto l'Ente mantiene il posto letto ed il personale necessario all'assistenza anche in caso di rientro immediato e non programmato.

In caso di assenza per periodi di ricovero ospedaliero la parte sanitaria Regionale non viene riconosciuta all'Ente.

In caso di vacanza o rientri in famiglia (solo se previsti nel PAI), la Regione Lombardia per assenze oltre i 10 giorni consecutivi e oltre i 20 annuali non riconosce più la quota sanitaria, con grave perdita per l'Ente, per cui l'Assistito con il presente si impegna a limitare le sue assenze (escluse quelle ospedaliere) entro il termine di 10 giorni. In caso contrario, sarà tenuto a rifondere all'Ente anche la parte non erogata dalla Regione.

#### Art. 7 Ipotesi di recesso

Il presente contratto è soggetto ad un periodo di prova di un mese, durante il quale ciascuna delle parti può recedere con effetto immediato e senza obbligo di motivazione, fatto salvo il pagamento da parte dell'ospite del periodo usufruito. Se non avviene il recesso durante il periodo di prova, fatto salvo quanto disposto dall'art. 4, il contratto si intende prorogato e rimane valido fino a scadenza o finché una delle due parti non receda dallo stesso, in forma scritta, senza obbligo di motivazione, fatto salvo il pagamento da parte dell'ospite del periodo usufruito ed attivando quanto previsto nell'ultimo comma del successivo articolo 8.

#### Art. 8 Risoluzione del contratto

La risoluzione in via definitiva ed immediata, fatto salvo il pagamento da parte dell'Assistito del periodo usufruito, può avvenire nel caso che:

- l'Assistito sia dimesso per i motivi disciplinari o regolamentari specificati nell'art. 4;
- l'Assistito scelga liberamente di non rimanere nella struttura;
- l'Assistito venga a mancare;
- all'Ente venga revocata dalle autorità competenti l'autorizzazione al funzionamento, venga cioè meno la possibilità dell'Ente di poter funzionare e di far fronte ai suoi impegni.
- l'Assistito non abbia rispettato gli obblighi economici di cui all'art. 4, nemmeno dopo sollecito. La risoluzione del contratto da parte dell'Ente gestore ha effetto dal momento della decisione da parte del Consiglio di Amministrazione o del Legale Rappresentante e la dimissione può avvenire solo previa attivazione da parte dell'Ente gestore di rientro a domicilio in forma assistita da Comune ed ASL (ora ATS e ASST), se necessaria, ai sensi della DGR 1185 del 20-12-2013, fatto salvo il pagamento da parte dell'Assistito del periodo usufruito e degli interessi legali nella misura vigente ai sensi dell'art. 1284 c.c., come annualmente determinata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, calcolati sui giorni di effettivo ritardo. Qualora il mancato pagamento si protragga per oltre 30 (trenta) giorni, la Fondazione potrà:
  - richiedere il saldo delle somme dovute entro un ulteriore termine perentorio di 15 (quindici) giorni;
  - decorso inutilmente tale termine, risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa comunicazione scritta all'interessato o al suo rappresentante legale.

#### Art. 9 Dimissioni

L'Ospite potrà essere dimesso dalla struttura per sua esplicita richiesta, da presentarsi per iscritto, a mezzo lettera raccomandata o consegnata a mano alla Segreteria della struttura, che rilascerà apposita ricevuta, con un preavviso di almeno 15

giorni. In caso di mancata comunicazione del preavviso verrà addebitato il costo corrispondente al periodo di mancato preavviso calcolato sulla base dei giorni eventualmente intercorsi tra le dimissioni effettive dalla struttura ed il giorno di scadenza del preavviso.

I sottoscrittori del presente contratto restano edotti del fatto che la struttura necessita di almeno tre giorni per la gestione corretta degli adempimenti previsti in caso di dimissione completa (raccolta di tutto il materiale necessario etc). A mero titolo esemplificativo documenti quali le lettere di dimissione, che dovranno necessariamente essere approntate dai sigg. medici nei giorni ed orari di loro presenza, così come la raccolta della biancheria lavata e stirata, qualora non opportunamente programmati, non possono essere gestiti e, conseguentemente, pretesi istantaneamente.

Pertanto, i sottoscrittori del contratto prendono atto della necessità, in tali casi, di dover ritornare nei giorni successivi alla dimissione per raccogliere quanto eventualmente mancante, sollevando l'Ente da qualsiasi ricaduta (ivi compresa la mancata continuità assistenziale) dovuta a mancanza di documenti o effetti personali non pronti al momento della dimissione.

#### Art. 10 Variazioni della normativa

Ogni modifica o integrazione al presente contratto deve avvenire in forma scritta e sottoscritta da entrambe le parti.

Le variazioni sostanziali potranno essere formalizzate mediante foglio integrativo, recante data, oggetto della modifica e firme dell'Ospite (o del suo rappresentante legale) e del legale rappresentante della Fondazione.

Il foglio integrativo costituisce parte integrante e sostanziale del contratto originario.

#### Art. 11 Consenso informato al trattamento dei dati (Regolamento Europeo 2016/679)

*La Fondazione Casa del Cieco Mons. Edoardo Gilardi ETS, via N. Sauro N°5, cap 23862 città Civate (prov LC) – tel. 0341 -550331, mail uffici@casadelcieco.org. - Presidente pro tempore / Legale Rappresentante: Franco Lisi - Responsabile del sistema informativo: Claudio Butti*, in qualità di **titolare del trattamento dei dati personali**, ex art. 12, Reg. UE 2016/679, la informa che, nell'esercizio della propria attività, ai sensi della d.g.r. Lombardia n. 2569/2014, raccoglierà e tratterà con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici i Suoi dati personali con finalità di tutela della salute e per lo svolgimento di attività amministrative correlate alle prestazioni di erogazione di servizi sociosanitari.

##### 11.1. SCOPI DEL TRATTAMENTO

- a) attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, ivi compresi servizi diagnostici, programmi terapeutici e qualsiasi altro servizio socio sanitario erogato in RSA;
- b) attività amministrative, organizzative e di gestione dei servizi forniti agli interessati;
- c) attività di certificazione, di denuncia e di referto, di prescrizione, di compilazione della documentazione clinica e dei registri;
- d) attività di recupero crediti, di verifica della esenzione dal pagamento della retta e di controllo della congruità delle prestazioni erogate;
- e) attività di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza socio sanitaria, anche ai fini della trasmissione elettronica o comunicazione dei dati agli enti istituzionali competenti, nei limiti di quanto previsto da norme e regolamenti europei, statali e regionali vigenti;

f) attività legate alla fornitura di altri beni o servizi all'utente attraverso una rete di comunicazione elettronica, per la salvaguardia della salute (es. fornitura di ausili, protesi e gestione della cronicità), anche attraverso sistemi di teleassistenza e telemedicina a carico del Servizio Sanitario Regionale;

g) attività finalizzate a promuovere e pubblicizzare l'attività dell'ente quali, a titolo esemplificativo, la pubblicazione di immagini di vita quotidiana all'interno della struttura sul sito internet dell'ente, profili di social network o sul giornalino interno.

#### 11.2. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è Trovarelli Roberto

#### 11.3. MODALITA' DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati avverrà con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici.

La protezione dei dati è garantita dall'adozione di misure di sicurezza finalizzate a consentire l'accesso e l'utilizzo dei dati ai soli operatori autorizzati al fine di garantire l'assistenza sociosanitaria tipica della RSA ovvero per svolgere le attività amministrative correlate agli scopi di tutela della salute previsti dalla normativa regionale di settore. Il trattamento dei dati avviene garantendo i requisiti di sicurezza previsti per legge e previa adozione di misure e di accorgimenti che favoriscono la protezione continua e il costante miglioramento. Il trattamento dei dati può avvenire anche mediante l'utilizzo di appositi strumenti della sanità elettronica (quali dossier sanitario elettronico e fascicolo sanitario elettronico - FSE, TeiaCare), per il cui utilizzo sarà eventualmente richiesta una manifestazione espressa e specifica di consenso da parte dell'interessato. Le relative informative privacy saranno rese disponibili in modalità cartacea e/o digitale (ovvero affissione nelle aree dedicate) a tutti i soggetti interessati dal trattamento.

#### 11.4. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati personali di natura sanitaria saranno conservati illimitatamente, in ottemperanza alle vigenti normative nazionali.

I dati di diversa natura, fatti salvi gli eventuali obblighi di legge, verranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati.

#### 11.5. NATURA DEL CONFERIMENTO

L'interessato o chi lo rappresenta (amministratore di sostegno, tutore, curatore) è tenuto a conferire obbligatoriamente i dati indispensabili al perseguimento delle finalità di cura della salute, di cui al punto 1, al fine di poter ottenere la/le prestazione/i richiesta/e.

#### 11.6. CONSEGUENZE DEL MANCATO CONFERIMENTO DEI DATI O DEL MANCATO CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI

Il mancato conferimento dei dati richiesti o il mancato consenso al trattamento per le finalità di tutela della salute, di cui al punto 1, rende impossibile l'accesso in RSA, per cui

quest'ultima informa che in caso di diniego al trattamento non potrà erogare le prestazioni richieste dall'interessato

#### 11.7. CONOSCIBILITÀ DEI DATI

I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi. I dati di salute sono trattati dal personale appositamente incaricato, che opera sotto il controllo del titolare e dei responsabili, e possono essere comunicati, per finalità di tutela della salute, previo consenso dell'interessato, ai seguenti soggetti:

- Medici specialisti
- Organismi sanitari pubblici e privati.

I dati di salute e i dati amministrativi correlati possono essere comunicati - sempre previo consenso - a familiari, prossimi congiunti o terzi legittimati, espressamente indicati e identificati dall'interessato.

#### 11.8. PROFILAZIONE

All'ingresso in RSA è obbligo gravante sull'erogatore effettuare una profilazione dell'ospite all'interno delle c.d. "Classi SOSIA" secondo la normativa regionale vigente.

#### 11.9. DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'interessato ha il diritto di accesso ai dati personali in ogni momento, chiederne la rettifica, chiedere la cancellazione dei dati ad esclusione di quelli richiesti per legge, può chiedere la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano.

L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

L'interessato ha altresì il diritto alla revoca del consenso al trattamento dei dati in qualsiasi momento, consapevole che la conseguenza sarà l'interruzione immediata della presa in carico da parte della RSA, fermi in ogni caso gli obblighi di legge in capo al titolare riguardo la conservazione dei dati medio tempore acquisiti.

### **CONSENSO DELL'UTENTE**

Nel caso in cui, per impedimento fisico o incapacità alla scrittura, l'Ospite non sia in grado di apporre la propria firma, la Fondazione prevede che i medici della struttura procedano alla verifica e attestazione della condizione di inabilità alla sottoscrizione, garantendo la tutela della dignità e della volontà dell'Ospite, ai sensi degli artt. 9, 82, comma 2, lett. a) e 84 del D.Lgs. 196/2003, nonché in conformità agli artt. 12 e 13 del Reg. UE n. 679/2016.

I medici redigeranno apposita annotazione nel fascicolo personale dell'Ospite, certificando la circostanza e la presenza di due testimoni.

In tali casi, il contratto sarà sottoscritto da:

- il rappresentante legale dell'Ospite (amministratore di sostegno, tutore o curatore, se nominato);
- in mancanza, da familiare o soggetto di riferimento indicato, nelle more della sollecitazione alla nomina dell'Amministratore di Sostegno, ai sensi degli artt. 404 ss. c.c.

Testimoni della dichiarazione e della condizione di inabilità alla firma:

1° Testimone: Nome e Cognome ..... Firma .....

2° Testimone: Nome e Cognome ..... Firma .....

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ in qualità di:

☐ Interessato

☐ Rappresentante legale dell'interessato (☐ Amministratore di sostegno ☐ Tutore ☐ Curatore)

☐ familiare o soggetto di riferimento indicato

Nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
C.F. \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ dichiara di aver ricevuto completa  
informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE n. 679/2016, di averne compreso il  
contenuto ed esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi quelli  
relativi alla salute, per le finalità e per la durata indicate nell'informativa.

Acconsente, inoltre, che possa essere fornita informazione circa la presenza in Fondazione  
e il proprio stato di salute a:

☐ Coloro che lo richiedono

☐ Indicare il/i nominativo/i delle persone autorizzate:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

☐ Nessuno

Data \_\_\_\_\_

Firma dell'interessato o del rappresentante legale \_\_\_\_\_

Firma del medico attestante la condizione di inabilità \_\_\_\_\_

Nell'ambito delle finalità istituzionali dell'ente, autorizza ad utilizzare i dati personali con le seguenti modalità:

- ☐ Nome, cognome e fotografia per identificare i luoghi o gli oggetti assegnati all'ospite (per es. porta camera, letto, armadio, suppellettili, ecc.), che risulteranno, pertanto, visibili a terzi ospiti e visitatori
- ☐ Utilizzo di immagini che potranno essere diffuse per finalità ricreative all'interno della struttura e per la promozione dell'ente sui mezzi di comunicazione e diffusione attualmente in uso, anche a scopo di aggiornamento del sito internet.

Data .....

L'interessato o rappresentante legale di cui sopra

.....

.....

.....

Inoltre dichiara di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali e relativi alla salute e quelli necessari mediante l'utilizzo di appositi strumenti della sanità elettronica (quali dossier sanitario elettronico e fascicolo sanitario elettronico - FSE, TeiaCare) per le finalità e per la durata precisati nell'informativa ai sensi dell'art. 13 e 14 del Reg. UE n. 679/2016, che dichiara di averne compreso il contenuto.

Data .....

L'interessato o rappresentante legale di cui sopra

.....

.....

.....

#### Art. 12 Consenso Informato relativo al passaggio al Medico della Struttura

Le disposizioni regionali vincolano l'erogazione delle tariffe sanitarie alle strutture alla assunzione del medico della struttura da parte dell'Assistito, al momento dell'entrata in Casa di Riposo (RSA).

Le R. S. A. ricevono la tariffa sanitaria per gli ospiti non autosufficienti e si impegnano a fornire adeguata assistenza infermieristica e riabilitativa, a secondo delle necessità; inoltre le Strutture erogano direttamente l'assistenza medica e farmaceutica e gli ausili per incontinenti. Quanto sopra comporta la cancellazione dagli elenchi del proprio medico di Medicina Generale. **Attenzione: il dissenso fa cadere la possibilità di sottoscrivere questo contratto, in quanto impedirebbe all'Ente di espletare i suoi obblighi in base alle normative di settore.**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ in qualità di:

- ☐ Interessato
- ☐ Rappresentante legale dell'interessato (☐ amministratore di sostegno, ☐ tutore,  
☐ curatore)
- ☐ familiare o soggetto di riferimento indicato

Nato a \_\_\_\_\_, il  
 \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, residente in  
 \_\_\_\_\_, dichiara di esprimere il consenso al  
 passaggio in cura da parte dei medici e sanitari dell'Ente gestore per tutto il periodo di  
 ricovero ed alla tenuta da parte degli stessi della documentazione prevista dalla legge.

Data ..... L'interessato o rappresentante legale di cui sopra

.....

.....

.....

|                                                         |                                                        |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> <u>Esprime il suo consenso</u> | ai ricoveri / accertamenti necessari per la sua salute |
| <input type="checkbox"/> <u>Esprime Il suo dissenso</u> |                                                        |

Data ..... L'interessato o rappresentante legale di cui sopra

.....

.....

.....

|                                           |                                                         |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> <u>avere</u>     | redatto le disposizione anticipate di trattamento (DAT) |
| <input type="checkbox"/> <u>non avere</u> |                                                         |

Data ..... L'interessato o rappresentante legale di cui sopra

.....

.....

.....

Art. 13 Divieto di cessione

Il contratto non può essere ceduto dalle parti, salvo consenso scritto delle stesse parti.

Art. 14 Clausole in materia di contenzioso

In caso di controversie che dovessero insorgere sulla interpretazione del presente Contratto, è competente il Foro di Lecco.

Letto, confermato e sottoscritto

Civate, li .....

Per l'Ente gestore

L'assistito

.....

.....

Il referente

.....

I Testimoni

.....

.....

Per accettazione espressa ex art. 1341 e 1342 c.c. dei seguenti articoli:

Art. 4 (prestazioni a carico dell'Assistito); Art. 5 (Opportunità o vincoli per l'Assistito); Art. 6. (Detrazioni dalla retta per assenze); Art. 8. (Risoluzione del contratto); Art. 9 (Dimissioni).

L'assistito

Il referente

.....

.....

I Testimoni

.....

.....

**Comunicazioni circa l'intestatario o gli intestatari delle fatture**

Cognome e nome .....  
nato/a a ..... il ..... C.F. ....  
residente a ..... (.....)  
in Via ....., n° ... Quota mensile\_\_\_\_\_

Cognome e nome .....  
nato/a a ..... il ..... C.F. ....  
residente a ..... (.....)  
in Via ....., n° ... Quota mensile\_\_\_\_\_

Cognome e nome .....  
nato/a a ..... il ..... C.F. ....  
residente a ..... (.....)  
in Via ....., n° ... Quota mensile\_\_\_\_\_

Cognome e nome .....  
nato/a a ..... il ..... C.F. ....  
residente a ..... (.....)  
in Via ....., n° ... Quota mensile\_\_\_\_\_